



Provincia dell'Aquila

**REGOLAMENTO
PER L'USO IN CONCESSIONE DELLE PALESTRE
DELLA PROVINCIA di L'AQUILA PER ATTIVITÀ
SPORTIVE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO**

Art 1

Oggetto

Gli impianti sportivi annessi agli Istituti di Scuola Superiore della Provincia dell'Aquila e le attrezzature connesse esistenti, sono parte del patrimonio dell'Amministrazione Provinciale e sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico.

Il presente Regolamento individua le modalità e i criteri generali per la concessione in uso delle palestre annesse a tali Istituti, oltre tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni ecc.) funzionali all'utilizzo della palestra da parte dei soggetti concessionari, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattiche e delle attività sportive della scuola, curricolari ad extracurricolari.

Le concessioni all'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre provinciali sono rilasciate previo assenso da parte dell'istituzione scolastica cui la palestra è annessa, così come disposto dall'art. 96 del D.lgs. n. 297 del 16.04.1994 recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*"

Art. 2

Finalità

La Provincia dell'Aquila, quale Ente proprietario o concessionario delle palestre, al fine di garantire la promozione e diffusione della pratica sportiva, prioritariamente per attività rivolte ai giovani e ai diversamente abili, mette a disposizione dei cittadini gli impianti sportivi annessi agli Istituti di Istruzione Superiore in orario extrascolastico disciplinandone l'uso, così come disposto dall'art. 90, commi 24 e segg. del D.lgs. n. 289 del 27.12.2002 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" e dalla L.R. 19 giugno 2012, n. 27 "*Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000*".

Art. 3

Destinatari

Sono destinatari degli impianti sportivi:

- a. Istituzioni Scolastiche Pubbliche;
- b. Enti Pubblici Locali;
- c. Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche affiliate a federazioni o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le Entità Sportive affiliate e/o riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

È esclusa la concessione in uso delle palestre per attività aventi scopo di lucro o qualsivoglia forma di subaffitto.

Art. 4

Tipologia e periodo delle Autorizzazioni

Le Autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dalla Provincia dell'Aquila e possono essere di tipo annuale, inteso quale periodo coincidente con l'anno scolastico in corso al momento della richiesta, e temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni e/o tornei.

Esse possono essere concesse previo nulla osta delle competenti autorità scolastiche; tale nulla osta dovrà attenersi esclusivamente a contenuti di carattere didattico.

Le autorità scolastiche, ai fini di una puntuale e sollecita risposta alle richieste delle società sportive, provvedono all'invio dei nulla osta entro e non oltre il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.

Decorsi 30 giorni dalla richiesta del nulla osta, senza che lo stesso sia stato comunicato, si intende acquisito ai sensi e per gli effetti dell'art 17 bis della L. 241/90.

L'eventuale diniego da parte delle stesse dovrà essere accompagnato da ampia ed esauriente documentazione attestante le ragioni ostative a tale concessione.

Le Autorizzazioni sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali e/o pluriennali onde evitare sovrapposizioni incompatibili.

Nessuna Autorizzazione è tacitamente rinnovabile.

Art. 5

Convenzioni

Il concessionario, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'ente, è tenuto a stipulare con la Provincia una Convenzione concernente la definizione delle norme per l'utilizzo dell'impianto sportivo al fine di promuovere l'attività sportiva sul territorio e ottimizzare al contempo l'utilizzo dell'impianto.

In particolare la Convenzione dovrà:

- a. stabilire dettagliatamente i criteri di utilizzazione dell'impianto;
- b. definire i rapporti con le istituzioni scolastiche;
- c. limitare l'arco temporale di utilizzo

Art. 6

Modalità di assegnazione

I soggetti individuati dall'Art. 3 del presente Regolamento possono presentare domanda di utilizzo delle palestre provinciali utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito della Provincia dell'Aquila.

Le domande presentate dopo il termine indicato all'art.7 saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Si darà precedenza ai soggetti che avranno fatto richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo secondo il seguente ordine:

- a. Istituzioni Scolastiche Pubbliche;
- b. Enti Pubblici Locali;
- c. Associazioni sportive.

In caso di pluralità delle richieste si potrà, anche a mezzo di audizioni, avviare un'attività di confronto e concertazione con le associazioni sportive interessate per definire il calendario.

In mancanza di accordo, l'uso delle palestre per attività sportive sarà concesso secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a. attività che può essere svolta esclusivamente o prevalentemente in palestra;
- b. utilità sociale dell'attività sportiva svolta anche in relazione al numero degli atleti partecipanti a tale pratica;
- c. priorità di riconferma delle concessioni alle società che hanno utilizzato la struttura negli anni precedenti al fine di poter assicurare alle stesse una continuità della pratica sportiva che non si esaurisca dopo i primi anni di attività a danno degli atleti, ovvero a soggetti che svolgano attività sportive innovative e con partecipazione diffusa.

Art. 7

Rilascio delle Autorizzazioni

In caso di utilizzo annuale, il termine per la presentazione è il 31 agosto precedente all'anno scolastico per cui si presenta la domanda. Il termine per l'adozione del provvedimento autorizzativo è il 30 settembre di ciascun anno.

In caso di utilizzo temporaneo, la domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima l'utilizzo. Il termine per l'adozione del provvedimento autorizzativo è fissato in 15 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del protocollo dell'Amministrazione provinciale.

Copia di ogni Autorizzazione viene trasmessa, per gli aspetti di competenza, al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato.

Le società che non siano in regola col pagamento delle tariffe d'uso per l'utilizzo di una qualsiasi palestra provinciale, non potranno essere titolari di nuove concessioni.

Art. 8

Prescrizioni in materia di sicurezza

Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 81/2008 e ss.mm.ii.. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'associazione, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per tutto il periodo di concessione della palestra, per quanto di sua competenza.

Art. 9

Modalità di utilizzo

Il concessionario potrà utilizzare la palestra soltanto per le attività richieste ed autorizzate, che dovranno essere esercitate esclusivamente nel suddetto locale.

La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita solo al concessionario e agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari della Provincia e dell'Istituto scolastico.

È fatto obbligo alle Società concessionarie di liberare l'impianto entro l'ora assegnata, in modo da non interferire o intralciare l'attività di chi usufruisce del locale palestra nella fascia oraria successiva.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Art. 10

Impegni e responsabilità dei concessionari

Il concessionario si impegna al rispetto di quanto disposto nel presente atto pena l'immediata decadenza del diritto di concessione, senza alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo di sorta.

Il concessionario si impegna:

1. ad assumere ogni e qualsiasi responsabilità civile, patrimoniale ecc. circa lo svolgimento dell'attività in seno alla palestra ed annessi spogliatoi, con espresso esonero degli Amministratori e Funzionari Tecnici dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila nonché del Dirigente Scolastico e del personale dipendente dalla Scuola;
2. a garantire, durante le ore d'uso della palestra, la presenza del Responsabile il quale deve regolamentare l'accesso e la permanenza degli utenti nella palestra e negli spogliatoi;
3. a disporre, a completamento dell'attività ricreativa, l'effettuazione delle pulizie di tutti i locali utilizzati con eventuale addebito della spesa da parte dell'Amministrazione qualora tale incombenza non venga effettuata dalla Società sportiva;
4. a provvedere durante l'attività ricreativa a tenere costantemente chiusi gli accessi alla palestra per evitare l'ingresso di estranei e che persone del sodalizio sportivo o altri si introducano negli altri locali della Scuola non concessi in uso;
5. a non installare attrezzi fissi o quant'altro possa ridurre l'agibilità della palestra, garantendo il ripristino dell'originale funzionalità della stessa a termine dell'attività;
6. a consentire l'uso della palestra soltanto agli iscritti del sodalizio sportivo che indossino scarpe da ginnastica o in gomma che non ingenerino graffi o segni alla pavimentazione;
7. a risarcire gli eventuali danni provocati agli immobili ed alle attrezzature durante l'orario di svolgimento dell'attività motoria;
8. a non consentire l'uso del locale palestra e degli spogliatoi annessi nonché dei corridoi o altri attigui alla palestra per manifestazioni agonistiche o amatoriali, ove sia prevista la presenza di pubblico;
9. a corrispondere all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila a mezzo bonifico bancario cod. IBAN IT79 J 08327 03602 000000001610, il canone per l'utilizzo della palestra e dei locali annessi alla stessa quale rimborso spese nonché rimborso per l'usura dell'immobile e delle attrezzature poste al suo interno, così come disposto dall'Art. 11 del presente Regolamento;
10. a stipulare una polizza di Responsabilità Civile Terzi con una compagnia di assicurazione abilitata a tale esercizio sul territorio nazionale, con massimali minimo di €. 250.000,00 e per la durata della concessione della palestra, a totale garanzia per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive e a totale copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna o custodia di proprietà della Provincia.
11. a produrre certificato annuale di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni;
12. a non svolgere attività a scopo di lucro;
13. ad osservare e far rispettare agli iscritti all'associazione sportiva, quanto indicato nei punti sopra elencati.

Art. 11

Tariffe

Per assicurare la piena e razionale fruibilità degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza provinciale, si è provveduto alla suddivisione delle strutture sportive in palestre di categoria A, B e C come classificate nella tabella **Allegato n.1** al presente atto che fa riferimento alle diverse caratteristiche tecniche dei singoli impianti (dimensione, pavimentazione, stato di conservazione, etc.):

Il canone viene calcolato sulla base delle tariffe orarie indicate nel richiamato **Allegato n.1** per la palestra richiesta e dovrà essere pagato in due soluzioni secondo le seguenti modalità:

- la prima soluzione, pari al 50% del canone d'uso, dovrà essere versata entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno;
- la seconda ed ultima soluzione dovrà essere versata entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno;

è previsto un aggiornamento annuale del canone sulla base dell'indice ISTAT.

La corresponsione delle tariffe non è comunque dovuta per le attività sportive sospese per cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente.

I fondi derivanti dai rimborsi dovranno essere utilizzati per garantire la funzionalità delle strutture.

Art. 12

Benefici

Sono esentate dal pagamento le società sportive che curano ed organizzano l'attività di base ed agonistica per gli atleti disabili affiliate e/o riconosciute dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) quali la FISPIC (Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi), la FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), la FISDIR (Federazione Italiana Disabilità Intellettiva e Relazionale) o altre che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero per atleti disabili e che dimostrino nel contempo capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Art. 13

Rinuncia, modifica e revoca

Non saranno tenute in considerazione rinunce inferiori a due mesi.

In presenza di comunicazioni verbali o posticipate, il soggetto inadempiente è tenuto a versare l'importo orario calcolato sul numero delle ore richieste, anche se non utilizzate.

La Provincia si riserva in qualsiasi momento di sospendere la concessione della palestra per esigenze didattiche o per gravi e urgenti motivi di pubblica necessità o di pubblico interesse, nonché quando l'impianto presenti le condizioni di inagibilità per sopraggiunti eventi straordinari e naturali. In questo caso, la società sportiva non è tenuta al pagamento delle tariffe previste per le ore di uso non usufruite.

Nel caso di inadempienze o di disservizi accertati causati dal concessionario nell'uso della palestra o comunque di violazione delle norme previste nel presente Regolamento, la provincia dell'Aquila adotterà provvedimenti di diffida, sospensione e/o revoca dell'autorizzazione fino alla preclusione di future richieste di utilizzo degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo di sorta.

In particolare, la concessione di utilizzo della palestra potrà essere revocata in via definitiva nei seguenti casi:

- insolvenza nei pagamenti delle quote spettanti per l'attività prestata nell'ambito della convenzione con la Provincia;
- cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d'uso dalla Provincia;
- ripetuta inosservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 14

Disposizioni diverse

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione della Provincia in relazione alla concessione d'uso a terzi delle palestre provinciali situate nel territorio della Provincia dell'Aquila.
2. La Provincia si riserva ogni facoltà di integrare o modificare il presente Regolamento qualora ne ravvisasse la necessità al fine di favorire la promozione e la diffusione della pratica sportiva.
3. Esso entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.
4. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici della Provincia dell'Aquila, Settore Edilizia e Programmazione, ed è scaricabile dal sito www.provincia.laquila.it